

Dott. Paola Rita Regaldo

Dottore commercialista e revisore contabile

Via Vittorio Emanuele II, 38- 10077 San Maurizio C.se (Torino)

Via Provana, 49 - 10040 Leinì (Torino)

Telefono e Fax: 011/0740433 Cell : 3382223478

Indirizzo mail: paola.regaldo@gmail.com

Segreteria: segreteria.studioregaldo@gmail.com; info.studioregaldo@gmail.com

PEC: dr.paolaregaldo@odcec.torino.legalmail.it

Oggetto: Circolare 2.2017

REGIME DI CASSA PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

La legge in bilancio 2017 (legge n. 232 dell' 11.12.2016) all' Art. 1 cc.17-23, ha apportato importanti e significative modifiche all' Art. 66 del Tuir, in materia di determinazione del reddito imponibile per le imprese in contabilità semplificata.

AMBITO SOGGETTIVO

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall' 1.01.2017 ad **imprenditori individuali, società di persone ed enti non commerciali in contabilità semplificata** (art. 66 tuir.)

Le imprese in contabilità semplificata sono quelle che non superano, nell'anno precedente (o prevedono di non superare nell'anno in corso) i seguenti limiti:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Prestazione servizi | → Ricavi o Compensi fino a € 400.000 |
| - Altre attività | → Ricavi o Compensi fino a € 700.000 |

Nel caso in cui l'imprenditore abbia esercitato l'attività per un periodo inferiore all'anno occorre eseguire il ragguaglio.

Ai fini del calcolo delle imposte dirette si applica il PRINCIPIO DI CASSA come regime naturale, ovvero costi e ricavi sono contabilizzati quando vi è l'effettivo esborso finanziario (incasso o pagamento).

RIMANENZE FINALI

Inoltre dal reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni(2017) viene sottratto l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente (2016). Ciò comporta che per l'esercizio 2017 il reddito verrà determinato mediante una riduzione automatica di un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito nel 2016.

In base alle norme attualmente in vigore quindi, se le rimanenze finali del 2016 superano, come importo, quello del reddito del primo esercizio " per cassa ", si determina una perdita, provenendo da una contabilità semplificata, è compensabile solo con altri eventuali redditi dello stesso periodo d'imposta ed il residuo non è riportabile in avanti nel tempo, e quindi si perde per sempre.

Dott. Paola Rita Regaldo

Dottore commercialista e revisore contabile

Via Vittorio Emanuele II, 38 - 10077 San Maurizio C.se (Torino)

Via Provana, 49 - 10040 Leinì (Torino)

Telefono e Fax: 011/0740433 Cell : 3382223478

Indirizzo mail: paola.regaldo@gmail.com

Segreteria: segreteria.studioregaldo@gmail.com; info.studioregaldo@gmail.com

PEC: dr.paolaregaldo@odcec.torino.legalmail.it

REGIMI E TENUTA REGISTRI CONTABILI (ART.18 D.P.R. 600/73)

Come detto dunque, dal 2017 le imprese in regime contabile semplificato pagheranno le imposte solo su ciò che effettivamente viene incassato, a prescindere dalla relativa competenza economica. Tutto ciò ha determinato variazioni anche in merito alle tenuta delle scritture contabili. Di seguito illustriamo in dettaglio cosa potrebbe verificarsi in base al “ sottoregime ” che si vuole adottare.

1. REGIME PER CASSA NATURALE (COMMA 2 ART. 18 D.P.R. 600/73)

Il nuovo regime per cassa sarà quello “ naturale ” per le imprese minori che non applicano il regime forfettario.

Registri da tenere:

-Registro IVA vendite

-Registro IVA acquisti

-Registro cronologico ricavi percepiti e spese sostenute. In tale registro le informazioni devono essere annotate, entro 60 giorni, in forma analitica e cronologica indicando : l'importo (non obbligatorio per il registro cronologico delle spese) ; le generalità, l'indirizzo ed il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; gli estremi della fattura od altro documento emesso

-Gli altri componenti positivi e negativi di reddito (che rilevano per competenza) devono essere annotati negli stessi registri entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

- Irap: il criterio di cassa per i soggetti semplificati è esteso anche ai fini della determinazione della base imponibile a titolo di IRAP.

2. REGIME OPZIONALE CONTABILITA' ORDINARIA (COMMA 8 ART. 18 D.P.R. 600/73)

Per le imprese minori resta la possibilità di optare ai fini della determinazione del reddito imponibile, per l'applicazione del principio di competenza, adottando la contabilità ordinaria. L'opzione è vincolante fino a revoca ed in ogni caso è vincolante per il periodo stesso e i due successivi.

Se non viene esercitata l'opzione si applica il regime per cassa.

Contabilità semplificate per cassa 2017: alcuni consigli operativi

Concludiamo questo approfondimento con un consiglio di carattere operativo per semplificare la nuova contabilità per cassa dei semplificati 2017.

- a) Per ogni fattura o ricevuta fornitore allegare pagamento o annotare su fattura la data ed il pagamento (ad esempio contanti) stesso procedimento sulle fatture emesse. I corrispettivi essendo incassati giornalmente non hanno bisogno di annotazione.

Dott. Paola Rita Regaldo

Dottore commercialista e revisore contabile

Via Vittorio Emanuele II, 38- 10077 San Maurizio C.se (Torino)

Via Provana, 49 - 10040 Leinì (Torino)

Telefono e Fax: 011/0740433 Cell : 3382223478

Indirizzo mail: paola.regaldo@gmail.com

Segreteria: segreteria.studioregaldo@gmail.com; info.studioregaldo@gmail.com

PEC: dr.paolaregaldo@odcec.torino.legalmail.it

- b) Alla fine del periodo d'imposta considerato lo Studio stamperà l'elenco dei documenti annotati e le consegnerà ai clienti per una verifica.
- c) Tale documento, sottoscritto dal Cliente, sarà utilizzato dallo Studio per effettuare le rettifiche ai fini delle imposte sui redditi.
- d) Le date di consegna documenti per la registrazione saranno TASSATIVE per consentire la registrazione e l'invio telematico in tempo delle liquidazioni IVA e SPESOMETRI.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse